



Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA
TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE REGIONALE SINTEL/ARIA**

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA VIA
INDIPENDENZA E LA VIA BERTACCHI, GALLARATE

Codice CIG:

Codice CUP: E31B20000680002

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI: GALLARATE (VA) - Codice NUTS: ITC41

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: ING. CRISTIANO TENTI

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS 31/03/2023, N.36.

SELEZIONE DELL'OFFERTA: SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO, AI SENSI DELL'ART.
50, COMMA 4 DEL D.LGS 31/03/2023, N.36, CON ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE
ANOMALE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.54 E 110 DEL MEDESIMO DECRETO

GARA TELEMATICA ESPERITA ATTRAVERSO PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE ARIA-
SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA - URL: WWW.ARIA.REGIONE.LOMBARDIA.IT

INDICE

ART. 1 INTRODUZIONE

1. Informazioni preliminari e documentazione di gara
2. Oggetto e ammontare dell'appalto
 - 2.1 Descrizione ed importi dei lavori
 - 2.2 Durata dell'affidamento
 - 2.3 Criterio di aggiudicazione
 - 2.4 Lavorazioni di cui si compone l'intervento – requisiti speciali di partecipazione
 - 2.5 Chiarimenti, comunicazioni e informazioni

ART. 2 ISTRUZIONI PER LA GARA TELEMATICA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

1. Indicazioni per la partecipazione alla gara telematica
2. Modalità di presentazione dell'offerta
 - 2.1 Dichiarazioni amministrative
 - 2.2 Garanzia provvisoria
 - 2.3 Contribuzione a favore dell'ANAC
 - 2.4 Documentazione relativa all'avvalimento
 - 2.5 Offerta economica
3. Affidabilità professionale

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

ART. 4 ALTRE INFORMAZIONI

1. Tutela giurisdizionale
2. Luogo dell'esecuzione e sopralluogo
3. Elaborati di progetto
4. Subappalto
5. Tracciabilità dei pagamenti
6. Annullamento dell'aggiudicazione
7. Protezione dei dati personali

ART. 5 SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. Gara
2. Offerte uguali ed offerta unica
3. Offerte anomale
4. Controlli e verifiche
5. Graduatoria finale e aggiudicazione

ART. 6 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL' AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Garanzie
2. Stipula del contratto
3. Fallimento o risoluzione
4. Contenzioso in sede di esecuzione del contratto
5. Anticipazione del 20% sul valore contrattuale

ART. 7 ALLEGATI

ARTICOLO 1 – INTRODUZIONE

1.1 Informazioni preliminari e documentazione di gara

Stazione appaltante: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 – Gallarate (VA), Iscritta all'AUSA della Provincia di Varese in data 25/09/2023 - n. 0000162582 – Livello di qualificazione L1

PEC: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it.

Profilo committente: www.comune.gallarate.va.it

Servizio competente: Settore LL.PP. e Patrimonio;

Responsabile Unico di Progetto: Ing. Cristiano Tenti;

Progetto definitivo/ esecutivo di lavori validato in data 05/04/2024

Progetto definitivo/esecutivo approvato con determinazione dirigenziale 30/04/2024, n. 312;

Il Comune di Gallarate intende procedere all'affidamento dei lavori di cui al punto 2.1, tramite **procedura negoziata** svolta con modalità **telematica**.

La documentazione di gara comprende:

1. lettera d'invito alla gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Progetto definitivo/esecutivo;
4. Modelli per dichiarazioni amministrative: Domanda di partecipazione ("Modello A"), Dichiarazione requisiti ("Modello B") e Dichiarazioni unilaterali concorrenti ("Modello C"), Modello Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico, come più oltre specificato, ovvero in formato "word" editabile fornito dalla Stazione appaltante;
5. Patto di integrità del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 02/11/2015, n. 124

Il progetto definitivo/esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) in vigore, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n.36/2023.

2. Oggetto e ammontare dell'appalto

2.1 Descrizione ed importi dei lavori

L'Appalto ha per oggetto i lavori per la realizzazione di un nuovo tronco stradale di collegamento tra le vie comunali Indipendenza e Bertacchi finalizzato al miglioramento della circolazione e sicurezza veicolare all'interno dei rioni cittadini di Crenna – Ronchi; le opere da eseguirsi sono indicate nella documentazione progettuale allegata.

CPV principale: 45233140-2 - Lavori stradali - - Codice NUTS: ITC41

L'appalto non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio di risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Codice CIG: ----- (generato in luogo del CIG A031C9B202, creato in precedenza, e cancellato d'ufficio in forza della delibera ANAC del 13/12/2023, n. 582) - Codice CUP: E31B20000680002

L'importo complessivo dei lavori in appalto (compresi oneri per la sicurezza) è pari a Euro 263.386,63 al netto di IVA.

L'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, computati dalla stazione appaltante è pari a Euro 4.992,50 al netto di IVA.

L'importo per costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante è pari a Euro 85.319,17, al netto di IVA.;

L'importo dei lavori, per il quale viene offerto un ribasso, esclusi gli oneri per la sicurezza e comprensivo dei costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato come sopra, di seguito denominato importo dei lavori posto a base di gara, è: Euro 258.394,13 al netto di IVA.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: CCNL Edilizia F012, secondo quanto dettagliato nella Tabella A - ALLEGATO II.12 al D.lgs n. 36/2023 (categoria SOA OG3)

Con riguardo agli importi e alle indicazioni sopra riportate, si specifica che oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: *"Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*.

In tale senso, l'articolo 11 ai commi 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 prevede che:

1. *Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.*
2. *Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.*

Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al "Nuovo Codice", la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere *"anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico"*.

Sulla base di quanto sopra riportato risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia l'applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro.

La previsione dell'articolo 11 va comunque letta, oltre che in relazione con l'articolo 41 comma 14, con altre norme del "Nuovo Codice" che esplicitano e dettagliano i "principi generali".

L'articolo 91, comma 5 del D. Lgs 36/2023 prevede che le offerte economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

Il presente appalto è finanziato in parte con fondi regionali (L.R. 04/05/2020, n. 9) ed in parte con fondi propri del bilancio comunale.

2.2 Durata del contratto

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 180 (diconsi centottanta) naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori.

Ai sensi dell'art. 17 comma 8, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'esecuzione del contratto e l'inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d'appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 9 dello stesso art. 17.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17 comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 potrà procedere all'esecuzione d'urgenza: in tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d'urgenza, indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovrà contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni

2.3 Criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato con corrispettivo da stipulare **a misura** con criterio del **prezzo più basso** ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con offerta economica da produrre secondo il metodo del ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara.

La Stazione appaltante si avvarrà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 54 e 110 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dell'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi della precitata art 54, comma 2, laddove pervengano *almeno cinque* offerte valide, sulla base del seguente metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2. al "Nuovo Codice" degli appalti ovvero: "METODO A".

2.4 Lavorazioni di cui si compone l'intervento – criteri di selezione (requisiti speciali di partecipazione)

Categoria prevalente: OG3 – “*Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane...*” importo di Euro 253.798,79 - classifica 1°.

Altre categorie di appalto (non scorporabili e interamente subappaltabili): OS 10 – “*segnaletica stradale*” per l'importo di Euro 1.571,80; OS 24 – “*verde e arredo urbano*” - per l'importo di Euro 8.016,04;

Le lavorazioni del presente appalto sono subappaltabili, secondo le modalità specificamente indicate nell'art. 47 del capitolato speciale d'appalto, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto e disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

► Costituisce causa di esclusione il mancato possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023, anche in relazione alla tipologia di raggruppamento orizzontale, verticale o misto.

La qualificazione in una categoria di lavoro, di cui alla Tabella A all'Allegato II.12 del Codice, abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica secondo l'importo, incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del suindicato Allegato II.12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2.5 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti [funzionalità “*Comunicazioni della procedura*” presente sulla piattaforma SINTEL o all'indirizzo: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it.], previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SINTEL nell'apposita sezione “*Comunicazioni della procedura*” e sul sito istituzionale comunale nello spazio relativo agli “Avvisi”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.6 Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SINTEL e sono accessibili nell'apposita sezione *"Comunicazioni della procedura"*. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il concorrente s'impegna a comunicare eventuali cambiamenti d'indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione appaltante e l'Amministratore del sistema non sono responsabili dell'avvenuta mancata comunicazione.

ARTICOLO 2 - ISTRUZIONI PER LA GARA TELEMATICA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Indicazioni per la partecipazione alla gara telematica

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico SINTEL nello spazio relativo alla presente procedura.

Gli allegati messi a disposizione su SINTEL devono essere scaricati e compilati. I documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi del portale.

Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato PDF nell'apposito campo del portale.

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul portale.

La piattaforma SINTEL genera in automatico l'"Offerta economica".

Per tutti i documenti, per i quali il portale richiede l'adempimento di oneri fiscali (marca da bollo), l'offerente deve adempiere a tale obbligo con le modalità richieste. I relativi documenti a riprova dell'adempimento devono essere muniti della data dell'offerta e tenuti ai fini fiscali presso la sede legale dell'operatore economico partecipante alla gara.

2. Modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara, gli operatori economici dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta debitamente firmata digitalmente e consistente nella documentazione amministrativa e nell'offerta economica, entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara esclusivamente in forma telematica mediante inserimento sul portale per l'e-Procurement di Regione Lombardia SINTEL.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma occorre fare riferimento ai documenti "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" e "Manuale Generale Sintel – Fornitore" scaricabili dal sito internet "www.arca.regione.lombardia.it".

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al concorrente del corretto invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

La Stazione appaltante e ARIA sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

Per la partecipazione alla gara dovranno essere compilati ed inseriti sulla piattaforma SINTEL, a pena d'esclusione, i seguenti documenti entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell'offerta:

CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

a) Devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, salva l'applicazione dell'art. 101 del codice dei contratti, i seguenti documenti:

- *Dichiarazione di accettazione termini e condizioni* (mediante modulo telematico SINTEL);
- *Dichiarazioni amministrative:*

Dichiarazioni amministrative:

1. Dichiarazione attestante, la domanda di partecipazione del concorrente invitato (Modello A) e l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e 97 del Codice e delle altre circostanze soggettive in essa indicate (Modello B); a complemento della modulistica fornita dalla Stazione appaltante, il concorrente dovrà produrre il Documento di Gara unico Europeo (DGUE) (DGUE – modello elettronico italiano eDGUE– it), secondo la versione aggiornata alle nuove disposizioni del Codice degli appalti, accessibile mediante l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma di AgID e raggiungibile al seguente link: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>, ovvero, in caso di difficoltà o impossibilità nell'allegazione di tale documento in formato elettronico, la versione editabile messa a disposizione in formato word (da convertirsi in PDF al termine della compilazione da parte dell'operatore economico) dalla Stazione Appaltante e allegata all'altra modulistica specifica, fornita dalla medesima.

L'operatore dovrà pertanto presentare, ai sensi dell'articolo 91 del Codice, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) adeguatamente compilato (con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione ed esecuzione) e firmato digitalmente, in aggiunta ed integrazione all'Allegato B.

2. Dichiarazione unilaterale, contenente le altre circostanze da autocertificarsi da parte del concorrente (Modello C);

- *Attestazione SOA;*
- *Eventuale Certificazione del sistema di qualità, conforme/i alle norme europee, ai sensi dell'art. 106, comma 8 e dell'Allegato II.13 del D.lgs n. 36/2023;*
- *Eventuale documentazione ai fini dell'avvalimento;*
- *Registrazione al sistema FVOE 2.0, accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE), secondo le istruzioni contenute in esso (vedasi Comunicato ANAC in data 23 gennaio 2024);*
- *Contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), delibera n. 621 del 20 dicembre 2022;*
- *Eventuale documentazione in copia conforme all'originale sull'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure domanda di iscrizione al predetto elenco;*
- *Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 02/11/2015, n. 124;*
- *Marca da bollo di Euro 16,00;*

- b) Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii. in carta semplice con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- c) La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- d) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
- e) Le dichiarazioni dovranno essere redatte preferibilmente mediante i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante. Si precisa che è ammessa la facoltà ai concorrenti di non utilizzare i modelli proposti, a condizione che vengano comunicati tutti i dati tassativamente richiesti nei modelli.
- f) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 101 del Codice.
- g) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 101 del Codice, costituisce causa di esclusione. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
- h) Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta secondo il format della piattaforma SINTEL e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

► È causa di esclusione non sanabile qualora, alla data in cui è presentata offerta la persona che sottoscrive l'offerta è priva dei poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente.

► L'inserimento da parte del concorrente di documentazione contenente rilevanti elementi economici tra la documentazione amministrativa comporterà l'esclusione dalla gara stessa.

2.1 - Dichiarazioni amministrative

A) - **Domanda di partecipazione**, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato A**) Essa è sottoscritta digitalmente un legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

B) - **Domanda Dichiarazioni autocertificative ("Modello B", "Modello C") e DGUE in formato elettronico, ovvero in formato "word" editabile fornito dalla Stazione appaltante, come sopra specificato**, da rendersi - ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 - preferibilmente utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente disciplinare, sottoscritti digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, le dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Con le dichiarazioni di cui ai Modelli B) e C) allegati e con il DGUE, compilato secondo le indicazioni sopra riportate, il concorrente dovrà:

- indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita) del dichiarante, l'indirizzo della sede legale, il Codice attività e la partita IVA del partecipante alla procedura di gara;
- indicare la forma con cui si intende partecipare alla procedura di gara tra quelle previste all'art. 65 del D.Lgs 36/2023 (*impresa singola; consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, anche in forma di società consortili, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete; soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)*); ovvero quale capogruppo - mandataria di Associazione Temporanea d'Imprese (A.T.I.) o del Consorzio o del GEIE, ovvero quale mandante di A.T.I. o del Consorzio e del GEIE, ovvero operatore economico, stabilito in altri Stati membri;
- indicare il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata, autorizzandone espressamente l'utilizzo per tutte le comunicazioni riferite al presente affidamento;
- indicare, ai fini delle verifiche d'ufficio presso le Pubbliche Amministrazioni competenti, per ogni impresa, le posizioni previdenziali e assicurative presso INPS, INAIL, CASSA EDILE; il CCNL applicato; la dimensione aziendale con riferimento al numero di dipendenti; il Tribunale Fallimentare competente, l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente, l'Ufficio Collocamento obbligatorio (L.68/99) competente;
- indicare la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- dichiarare di possedere attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che attesti la sua qualificazione in esecuzione, per la categoria e classifica adeguata ai lavori da appaltare;
- attestare di possedere certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e, qualora posseduta, certificazione ambientale, documentando tale circostanza secondo le forme di legge;
- dichiarare di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso l'elenco dei prezzi unitari e l'elaborato di stima degli interventi, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- dichiarare di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'affidatario delle prestazioni dà atto che gli importi offerti sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del personale a cui è verrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
- dichiarare di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- dichiarare di accettare, in caso di urgenza, la eventuale consegna dei lavori e l'esecuzione anticipata degli stessi sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 17 comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nei modi e alle condizioni previste da detto comma 9 dello stesso art. 17.
- di accettare il patto di integrità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Gallarate in data 02/11/2015, n. 124, mediante sottoscrizione con firma digitale di copia dello stesso e sua allegazione alla documentazione di gara;

-dichiarare di osservare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, nonché alle condizioni del lavoro nel luogo di prestazione dei lavori;

-dichiarare di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel capitolato speciale, nei suoi allegati e negli elaborati progettuali;

-dichiarare di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale di appalto e dagli atti di gara;

-dichiarare le parti dell'appalto che si intendono eventualmente subappaltare;

- attestare di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

- dichiarare di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

C) **Dichiarazioni** sostitutive **concernente l'inesistenza di cause d'esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs n.36/2023** da rendersi in carta semplice - ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 - preferibilmente utilizzando l'apposito modello allegato al presente disciplinare (**Modello A**) e il modello DGUE, in formato elettronico, ovvero in formato "word" editabile fornito dalla Stazione appaltante, come sopra specificato, da parte di ogni soggetto interessato di cui agli articoli 94, 95 e 96, comma 6 (*misure di self cleaning*) e recante firma digitale dei soggetti sottoscrittori.

Le dichiarazioni in ordine all'inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'inesistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'inesistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; le dichiarazioni potranno essere sottoscritte digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

A maggiore esplicitazione di quanto sopra indicato, con tali dichiarazioni il concorrente/soggetti interessati dovrà pertanto attestare:

di essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti sottoindicati.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel modello di dichiarazione "A" e nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono inoltre esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del "Nuovo Codice" attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del d.lgs 36/2023, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre sono da produrre, se del caso, i seguenti documenti ove non già allegati alle dichiarazioni precedenti:

A) ► la scansione della Procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale.

B) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

► la scansione dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

C) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

► la scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

D) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

► la scansione dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

E) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

► la dichiarazione resa da ciascun operatore economico che intende riunirsi in RTI o in consorzio ordinario o in un GEIE, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

Con riferimento al subappalto si precisa che l'erroneità e/o la mancanza della relativa dichiarazione preclude all'aggiudicatario il ricorso al subappalto, dovendo pertanto la stessa provvedere autonomamente all'esecuzione della prestazione.

L'offerente, in sede di eventuale diniego all'accesso, deve indicare espressamente e già in sede di gara i singoli documenti, o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso fornendo motivata e comprovata dichiarazione. In caso contrario, la Stazione appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti.

2.2. Ulteriori requisiti di partecipazione

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato dalla Stazione appaltante, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 36/2023, al fine di garantire, la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario, si impegna:

a) *garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;*

b) *garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;*

c) *garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.*

Per i fini di cui sopra l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere tali impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

2.3. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.lgs n.36/2023, per la partecipazione alla presente procedura di appalto non è richiesta al concorrente la prestazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice di Contratti.

2.4. Contribuzione a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €. 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara, ovvero altre idonee modalità che attestino l'avvenuto versamento.

L'operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link:<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Solo in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

2.5. Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente articolo 1, punto 2.4.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 2, punto 2.1 e dichiararli presentando una propria dichiarazione e DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali di cui all'articolo 1, punto 2.4 oggetto di avvalimento e dichiararli nella propria dichiarazione e DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

2.6. Offerta economica

► L'offerta economica dovrà essere formulata secondo il format della piattaforma SINTEL. Essa dovrà indicare il ribasso unico percentuale applicabile sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara offerto in cifre. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

► Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'apposito campo **"Offerta economica"** presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica espressa in un'unica percentuale di sconto da applicare all'**elenco prezzi posto a base di gara** facente parte della documentazione progettuale.

Nell'apposito campo **"costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico"** il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, il valore degli oneri della sicurezza pertinenti all'impresa.

Nell'apposito campo **"costi della manodopera"** il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati all'art.2, punto 2.1 del presente disciplinare non sono ribassabili; resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera; in tale senso, al fine di meglio chiarire e specificare quanto disposto dal sopra indicato art. 41, comma 14 del D.lgs. n. 36/2026, si richiama il contenuto della Delibera ANAC 15/11/2023, n. 528, la quale, anche in conformità al parere interpretativo del MIT n. 2154 del 19/07/2023, ritiene che: ***"nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs n. 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte e degli artt. 198, comma 9 e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell'importo posto a base di gara"***.

In conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'affidatario delle prestazioni dà atto che gli importi offerti sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del personale a cui è verrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (c.f.r. *specifica dichiarazione correlata contenuta nel Modello B, predisposto dalla Stazione appaltante e allegato al presente disciplinare*).

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato, tramite apposito pulsante, dal concorrente sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

Il Documento d'offerta così sottoscritto dovrà quindi essere ricaricato su Sintel tramite le funzioni "Sfoglia" e "Effettua il caricamento/upload del file selezionato".

► L'offerta economica dovrà, pena l'esclusione:

- essere sottoscritta, in forma digitale, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa concorrente;
- essere formulata a misura, in una percentuale di ribasso unitaria sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- ~~indicare~~ la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- indicare la stima dei costi della manodopera.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione in forma digitale.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida.

► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

2.7 Affidabilità professionale

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale giacché, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità (ANAC), risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati anche da altre stazioni appaltanti.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

► Alla gara possono partecipare i concorrenti indicati nell'art. all'art. 65 del D.Lgs 36/2023, anche riuniti o che intendono riunirsi, o consorziati, ai sensi degli articoli 67 e 68 del Decreto medesimo che siano in possesso, all'atto della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e professionale e di ordine speciale previsti dall'Allegato II.12 del Codice ed in assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 98 D.Lgs. n. 36/2023, dei requisiti di ordine generale prescritti dagli articoli. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, e dei requisiti di idoneità tecnico professionale prescritti dall'art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Trovano applicazione gli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quale requisito di **idoneità professionale** è richiesto quanto segue:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per l'attività corrispondente all'oggetto dell'appalto.

Quale requisito di **capacità tecnica e professionale** è richiesto quanto segue:

- possesso, ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice, di attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da appaltare.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

(NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente).

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui *“tramite l’istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47)”*), che l’istituto del subappalto “necessario” o “qualificante” continui a potersi applicare, fatti salvi espressi divieti della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 104 comma 11.

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all’articolo 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.Lgs 36/2023, nonché dell’articolo 30 dell’Allegato II.12. In particolare, ai sensi dell’articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

- Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La stazione appaltante provvederà alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario successivamente alla valutazione delle offerte.

Qualora, nel corso dell’esecuzione dell’opera, si renda necessario lo svolgimento di attività rientranti nella lista di cui all’art., comma 53 della Legge 06/11/2021, n. 190 e s.m.i. (*c.d. attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose*), tali lavorazioni potranno essere svolte direttamente dall’operatore economico aggiudicatario dei lavori, solo qualora lo stesso sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione all’ *“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list)”*, istituito presso la Prefettura della provincia presso cui il medesimo ha sede; in caso contrario, tali operatività dovranno essere effettuate in subappalto da operatori iscritti a tale lista o che abbiano fatto domanda di iscrizione (*vedasi le specificazioni indicate al precedente paragrafo 2.1, lett.B*).

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme sopra indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine stabilito dalla Stazione appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 4 - ALTRE INFORMAZIONI

1. Tutela giurisdizionale

La lettera d’invito e gli atti connessi e consequenziali relativi alla procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Trovano applicazione l’art. 209 D.Lgs. n. 36/2023 nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/10 (*Codice del processo amministrativo*) nella formulazione introdotta dal citato articolo 209 del Codice.

Il ricorso deve essere proposto con il patrocinio di avvocato entro il termine di 30 giorni con le decorrenze di cui all’art. 120 del *Codice del processo amministrativo*.

Tribunale competente: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Indirizzo postale: via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano

Posta elettronica: mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.gacert.it;

Indirizzo internet: <http://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/>

TribunaliAmministrativeRegionali/milano/index.html

2. Luogo dell'esecuzione e sopralluogo

Gallarate (VA), vie comunali Indipendenza e Bertacchi site in rione di Crenna.

Non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, essendo il sito dell'intervento delineato ed individuato negli elaborati progettuali di appalto. Le ditte potranno comunque effettuare, previo accordo con il RUP, a loro cura e spese, tutti i sopralluoghi ritenuti necessari al fine di accertare qualsiasi circostanza che possa influire sui prezzi di offerta e sulle modalità esecutive dei lavori.

3. Elaborati di progetto

La documentazione tecnica è disponibile sulla piattaforma regionale di negoziazione telematica al sito www.aria.regione.lombardia.it nell'Area Riservata a codesto operatore economico all'interno della suddetta procedura.

Il progetto dei presenti lavori è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d. m. di riferimento emanato dal Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2023.

4. Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, dal presente disciplinare di gara e dal capitolato speciale d'onere d'appalto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

5. Tracciabilità dei pagamenti

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

6. Annullamento dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione viene annullata, qualora l'aggiudicatario:

- a. entro il termine fissato dall'amministrazione committente, non si presenti per la stipulazione del contratto d'appalto;
- b. non abbia costituito la cauzione definitiva;
- c. non abbia provveduto ad iscriversi alla Cassa edile di riferimento i propri lavoratori dipendenti ovvero soci lavoratori impiegati nella esecuzione dell'appalto;
- d. non abbia trasmesso i documenti richiesti;
- e. abbia reso false dichiarazioni in sede di gara, avuto riguardo di quanto previsto dagli articoli da 94 a 98 del Codice.

7. Protezione dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

ARTICOLO 5 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. Gara

La gara sarà aperta in seduta pubblica nel luogo e alla data indicati nella lettera d'invito.

Alle sedute pubbliche di gara potrà assistere il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega, i quali dovranno esibire fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale o della delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Il RUP procederà, in seduta pubblica, ad acquisire le Buste Telematiche presentate dai concorrenti e, una volta aperta la Busta Telematica Amministrativa, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Il seggio di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà a verificare la correttezza formale della documentazione e delle buste telematiche contenenti le offerte. In caso di valutazione negativa procederà ad escludere i concorrenti dalla gara.

Dopo aver verificato che le offerte siano pervenute entro il termine previsto, nella seduta pubblica il seggio di gara aprirà le buste telematiche A, contenenti la documentazione amministrativa e prenderà atto dei documenti ivi contenuti, lasciando chiuse le buste telematiche B riguardanti le offerte economiche.

Successivamente, il seggio di gara procederà, alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti.

Per la verifica della documentazione amministrativa l'Autorità di gara si riserva di sospendere la prima seduta e di aggiornarla a data da destinarsi.

Il seggio di gara si riserva comunque, nei limiti di cui all'articolo 99 del Codice, di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate con facoltà di assegnare un termine entro cui far pervenire i chiarimenti richiesti.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. di cui all'articolo 101 del Codice.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo e dei modelli allegati, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio, non superiore a dieci giorni naturali e consecutivi, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

► Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

► Nel caso di inutile decorso del termine perentorio di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Successivamente alla fase del controllo della documentazione amministrativa il seggio di gara comunicherà tramite la funzionalità "*Comunicazioni della procedura*" di SINTEL ed il proprio portale l'esito dei controlli della documentazione amministrativa.

Successivamente, sempre in seduta pubblica (che può espletarsi in piena continuità dopo l'esame della documentazione amministrativa), il seggio di gara aprirà le buste telematiche "B" contenenti le offerte economiche e leggerà l'importo complessivo o il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente.

La verifica ed eventuali esclusioni, da effettuarsi in presenza della sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 2, punto 2.6 del presente disciplinare, gli offerenti indicano, a pena di esclusione, nell'offerta economica, oltre al valore degli oneri della sicurezza pertinenti all'impresa, i costi della manodopera.

Nei confronti dell'operatore economico risultato primo in graduatoria a seguito dell'apertura delle offerte economiche, anche in caso di mancato avvio del subprocedimento di anomalia, si procederà alle idonee verifiche con riguardo ai costi della manodopera dichiarati dal concorrente in sede di offerta.

Qualora la valutazione da parte del RUP dia esito negativo non si procederà alla proposta di aggiudicazione e seguirà l'esclusione dell'operatore economico.

In caso di attivazione del subprocedimento di anomalia la valutazione di cui sopra verrà svolta nell'ambito di detto subprocedimento.

2. Offerte uguali ed offerta unica

In caso di offerte con medesimo ribasso percentuale si procederà per sorteggio pubblico.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, secondo la condizione fissata per l'aggiudicazione nell'articolo 17 comma 5 del "Nuovo Codice".

Ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del "Nuovo Codice". le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà viene indicata espressamente, potrà essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte

3. Offerte anomale

La Stazione appaltante si avvarrà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 54 e 110 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dell'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi della precitata art 54, comma 2, laddove pervengano almeno cinque offerte valide sulla base del seguente metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2. al "Nuovo Codice" degli appalti ovvero: "METODO A".

Il calcolo di tale soglia verrà effettuato attraverso l'apposita funzionalità presente sulla piattaforma telematica Sintel. In caso di anomalie di funzionamento che dovessero verificarsi su tale Piattaforma, tali da rendere non attendibile tale calcolo, allo stesso si procederà, in autonomia *off line*, mediante apposito applicativo messo a disposizione dalla Stazione appaltante.

I dati numerici derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara saranno calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 5 ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del D.Lgs.n. 36/2023, non opera l'esclusione automatica

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

In particolare, nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

4. Controlli e verifiche

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0,

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE), secondo le istruzioni contenute in esso, (vedasi, in tema di FVOE versione 2.0, il Comunicato ANAC in data 23 gennaio 2024); quanto sopra, al fine di permettere la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo in capo al concorrente.

Qualora la prova del possesso dei requisiti di partecipazione non sia fornita o, comunque, in caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC ai sensi di legge.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Nel caso in cui nessuna verifica dia esito positivo, il RUP provvederà a dichiarare deserta la gara.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, sull'aggiudicatario.

La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa i costi della manodopera dichiarati dal concorrente in sede di offerta.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17 del Codice, aggiudica l'appalto.

La stipulazione del contratto è subordinata anche al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'ente committente diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

5. Graduatoria finale e aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara riguardante lo svolgimento delle operazioni di controllo e verifica da parte del seggio di gara della documentazione amministrativa e di apertura delle offerte economiche pervenute, il quale, per ragioni di semplificazione amministrativa della procedura, sarà costituito dal *report* generato dalla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia (SINTEL), è meramente provvisoria e subordinata all'approvazione del verbale stesso da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 36/2023 ed agli accertamenti di legge.

Prima dell'aggiudicazione di cui all'art.17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi del precedente paragrafo 1, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del "Nuovo Codice", con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione definitiva verrà pertanto effettuata dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

In seguito ad aggiudicazione definitiva, il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o altra persona rappresentante del soggetto concorrente, registrata nel portale, può prendere visione, in modalità telematica, della graduatoria finale.

Al termine della procedura di gara la stazione appaltante procede ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 90, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

La richiesta di accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l'accesso.

L'offerente, in sede di eventuale diniego all'accesso, deve indicare espressamente i singoli documenti, o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso, fornendo motivata e comprovata dichiarazione. In caso contrario, la Stazione appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti.

ARTICOLO 6 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL' AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Garanzie

Prima della stipula da parte dell'Impresa Appaltatrice del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 18 del Codice, la stessa dovrà costituire una cauzione, nella misura percentuale prevista dall' art. 53, comma 4, ultimo periodo e nelle forme prescritte dall'art. 106, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, tenendo conto eventualmente anche delle riduzioni previste dal comma 8 dell'art. 106 D.Lgs. n. 36/2023; in particolare la polizza fidejussoria o assicurativa dovrà prevedere il pagamento a pronta richiesta e l'esonero dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'impegnativa di esecuzione dei lavori, dal risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

L'esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

Dopo aver effettuato il suddetto deposito cauzionale definitivo, la ditta Appaltatrice è tenuta, sotto pena di decadenza, a sottoscrivere il contratto di appalto, nelle forme previste dal richiamato art. 18 del Codice, assolti gli adempimenti di legge richiesti, entro i termini che al riguardo saranno indicati dall'Amministrazione

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto dovrà prestare altresì prima della stipula del contratto, copia delle polizze assicurative contro i rischi di responsabilità civile ed altre tipologie di rischio, come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto (art.35).

2. Stipula del contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e nello specifico al rilascio della informativa liberatoria provvisoria, qualora rilasciabile dagli organi deputati, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle banche dati anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia tali situazioni preclusive alla stipulazione.

L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti anche relativi ad eventuali servizi e forniture connesse all'appalto, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni e fatto salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Qualora la documentazione, successivamente pervenuta, accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, la Stazione appaltante, recede dal contratto d'appalto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge. 11 agosto 2014, n. 114.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

In particolare, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto sarà stipulato nelle forme prescritte dall'art.18, comma 1 del D.Lgs 36/2023; nello specifico, (procedura negoziata) mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario della seguente documentazione:

- Se si tratta di un'impresa (in caso di RTI da parte di tutte le imprese e in caso di consorzio ordinario e artigiano da parte del consorzio e da parte dell'impresa consorziata che eseguirà i lavori) dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettere a) e b), D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro) la seguente documentazione:
 1. documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, con le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, per cantieri temporanei o mobili i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. n. 81/2008 e s.m.i.;
 2. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. n. 81/2008 e s.m.i, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, con le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, per cantieri temporanei o mobili i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. n. 81/2008) e s.m.i.;

3. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
4. dichiarazione sostitutiva dell'impresa ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i." per cantieri temporanei o mobili i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008) e s.m.i.

Se si tratta di un lavoratore autonomo senza dipendenti dovrà essere prodotta, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, con le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, la seguente documentazione:

- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal predetto decreto legislativo.

1. La cauzione definitiva intestata a favore all'ente committente, da costituire nella misura percentuale prevista dall' art. 53, comma 4, ultimo periodo e alle condizioni, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 106 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, tenendo conto eventualmente anche delle riduzioni previste dal comma 8 dell'art. 106 del medesimo Decreto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

In caso di riunione temporanea di concorrenti la cauzione definitiva è prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti. La cauzione definitiva deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice.

2. La garanzia assicurativa prescritta dal Capitolato speciale d'appalto, mediante polizza assicurativa che tenga indenne l'ente committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

L'importo delle somme da assicurare è fissato dall'articolo 35 del Capitolato speciale d'appalto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di riunione temporanea di concorrenti la garanzia assicurativa è prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti

2. In caso di RTI:

- il mandato speciale con rappresentanza risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata o copia di esso autenticata;
- la procura relativa al mandato, conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, o copia di essa autenticata.

3. La documentazione, per le mandanti facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese e per le imprese consorziate che eseguiranno i lavori in caso di consorzio ordinario e artigiano, che intendono assumere lavorazioni di importo pari o inferiore ad €. 150.000,00 e che non siano in possesso di attestazione di qualificazione SOA, ma dei soli requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010:

A dimostrazione dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di invio della lettera d'invito, che presentino una correlazione tecnica oggettiva con quelli da eseguire, eseguiti direttamente e per un importo non inferiore a quello della prestazione da eseguire:

- elenco sottoscritto delle prestazioni prestate a favore di amministrazioni pubbliche con indicazione dell'ente committente, dell'ufficio competente, della persona di riferimento, dell'indirizzo, del RUP e dell'oggetto, importo, numero e data del contratto; per prestazioni effettuate a favore di privati dichiarazione degli stessi relativa all'effettuazione delle suddette prestazioni, o in mancanza, dello stesso concorrente.

A dimostrazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente (composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza) nel quinquennio antecedente alla data di invio della lettera d'invito:

- dichiarazione del commercialista, nella quale lo stesso attesta che dai bilanci o dalla dichiarazione dei redditi risulta che l'impresa ha sostenuto negli ultimi cinque esercizi un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti ed il costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti.

A dimostrazione della "adequata" attrezzatura tecnica, di cui le imprese dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio:

- elenco dell'attrezzatura tecnica per la realizzazione dei lavori.

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95, D.Lgs. n. 36/2023 verrà richiesta direttamente dalla stazione appaltante agli enti competenti.

3. Fallimento o risoluzione

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto ai sensi della normativa vigente ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.

4. Contenzioso in sede di esecuzione del contratto

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sono devolute all'autorità giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.

Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

5. Anticipazione sul valore contrattuale

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Progetto, un'anticipazione sul valore del contratto (inclusi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso) nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.

Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del Codice Civile.

ARTICOLO 7 - ALLEGATI

Gli allegati al presente disciplinare di gara si considerano a tutti gli effetti parte integrante del disciplinare medesimo.

Gli allegati al presente disciplinare di gara sono:

1. Domanda di partecipazione (Modello A),

2. Modello di dichiarazione (Modello B)
3. Dichiarazioni unilaterali (Modello C);
4. Modello Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato word editabile;
5. Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Gallarate approvato con deliberazione di Giunta Comunale 02/11/2015, n. 124.

Responsabile Unico di Progetto:
Ing. Cristiano Tenti

(Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell'Amministrazione digitale)